

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
del giorno 24 giugno 2024**

Il giorno 24 giugno 2024, alle ore 16:00, presso gli Uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

- Dott.ssa Luisa Motolese Presidente (presente dalle ore 16:40);
- Dott. Luigi De Paola Componente in rappresentanza del MUR;
- Dott. Nicola Di Lascio Componente in rappresentanza del MEF (in collegamento mediante la Piattaforma Microsoft Teams).

L'Ordine del giorno (OdG) è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame atti del Consiglio d'Amministrazione (CdA) del 25 giugno 2024;
3. Monitoraggio dei compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici;
4. Certificazione fondo dirigenti di seconda fascia per l'anno 2023;
5. Varie ed eventuali.

.....OMISSIS.....

Terminato l'incontro, il Collegio prosegue con l'esame punto 4. all'OdG, relativo alla Certificazione del fondo dirigenti di seconda fascia per l'anno 2023. Partecipa alla seduta la dott.ssa Anna Luisa Caterina Canavese, dirigente della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo.

In merito all'argomento, l'Amministrazione illustra la documentazione a supporto della certificazione, costituita dalla Relazione tecnico-finanziaria per la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di II fascia - anno 2023 e dai relativi allegati. La predetta documentazione è stata trasmessa al Collegio con email del 24 giugno 2024.

Come evidenziato nella Relazione tecnico-finanziaria, le regole che fissano il limite alla determinazione dei fondi per il 2023 sono rinvenibili in quanto disposto:

- dal CCNL 2016-2018 siglato in data 8 luglio 2019;
- dalla legge 147/2013 all'art. 1, comma 456 (a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo) e della cessata vigenza al 31/12/2014 dell'art. 9, comma 2 bis della legge 122/2010 (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo in ragione della riduzione di personale);
- dall'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015, che prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale, in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

Resta inteso che il limite dell'art. 67, comma 5, della Legge 133/2008 rispetto all'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che stabiliva, dal 2009 in avanti, che il fondo per la contrattazione collettiva di secondo livello non poteva superare quanto certificato dagli Organi di Controllo per il 2004, ridotto del 10%, è tuttora in vigore.

Passando all'analisi della costituzione del Fondo 2023, occorre premettere che, nell'ambito delle interlocuzioni preliminari con l'Amministrazione, è stata rilevata una modalità di riporto delle risorse non utilizzate dell'anno precedente che è apparsa non perfettamente in linea con le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Come evidenziato nella Relazione tecnico-finanziaria, per le risorse disponibili a consuntivo in un determinato anno, da riportare nell'anno successivo, i Contratti collettivi di Area vigenti prevedono le seguenti disposizioni:

- art. 25 comma 2 del CCNL quadriennio 2006-2009 del 28 luglio 2010, ancora applicabile in virtù dell'art. 1, comma 9, del CCNL 2016/2018, che stabilisce: “*le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo*”;
- art. 48 del CCNL del 8 luglio 2019 triennio 2016/2018, che prevede: “*comma 3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 47. comma 4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa [...]*”.

Inoltre, secondo le posizioni espresse nel parere reso dal MEF prot. 17635 del 27/02/2014 e nell'analogo orientamento dell'ARAN (parere RAL_1830_ orientamenti applicativi pubblicato in data 3 marzo 2016) è possibile riportare l'avanzo del Fondo come risorsa *una tantum* nelle quote variabili dell'esercizio successivo e tali somme non sono sottoposte ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Pertanto, è stato chiesto all'Amministrazione di operare una ricostruzione del Fondo a decorrere dall'anno 2015, secondo la medesima metodologia indicata nella relazione ispettiva SIFIP del 19/07/2018.

La ricostruzione operata, riportata in allegato al presente verbale, quantifica le somme non utilizzate dell'anno precedente, per ciascun esercizio, calcolate come differenza fra le risorse fisse del fondo disponibili nell'anno di riferimento e quanto effettivamente liquidato sia come retribuzione di posizione sia come retribuzione di risultato, escludendo dal calcolo le economie riportate *una tantum* dall'esercizio precedente a quello di riferimento.

Come risulta dal prospetto, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti (art. 47 del CCNL 2016/2018) per il 2023 - al netto degli oneri a carico dell'Università - ammonta a euro 561.158 e presenta un incremento di euro 4.053 rispetto al valore ricalcolato del 2022 (che è pari a euro 557.059).

Il Collegio nota, inoltre, che tale incremento è sostanzialmente legato a:

- risorse del Piano straordinario di assunzioni di cui all'Art. 1, comma 297, della Legge n. 234/2021, per € 46.805 (nota MUR 12441 del 11/10/2023 e Nota Proper 2023 prot. 6382 del 2/5/2024), non sottoposte ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
- somme non utilizzate nell'anno precedente da riportare *una tantum* all'anno successivo, per € 54.029, non sottoposte ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

L'Amministrazione fornisce, a dimostrazione della realizzazione delle economie, un prospetto analitico degli impieghi del Fondo 2022. Il Collegio prende atto delle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato dei Dirigenti, derivanti dai risultati ottenuti e rendicontati nella Relazione sulla Performance 2022.

Il Collegio, effettuata la verifica dei dati esposti nelle tabelle annesse alla relazione tecnico-finanziaria trasmessa dall'Amministrazione per il Fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti 2023, preso atto delle modalità di determinazione delle risorse, in particolare delle quote aggiuntive, e verificato il rispetto dei vincoli normativi vigenti per la dotazione massima dei fondi per la contrattazione integrativa, certifica positivamente il Fondo.

Fanno parte integrante del presente verbale la Relazione tecnico finanziaria per la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di seconda fascia anno 2023 e i relativi allegati (Allegato A - Ricostituzione del Fondo Dirigenti di seconda fascia e a tempo determinato dal 2015 al 2023; Allegato A1 - Stralcio verbale Ispettivo MEF del 2018; Allegato 1- Determinazione delle somme non utilizzate 2022 e riportate al Fondo 2023 per il personale Dirigente di seconda fascia e a tempo determinato; Allegato 2 - Dettaglio Retribuzione annua lorda 2022 del personale Dirigente di seconda fascia e a tempo determinato e della Retribuzione di Risultato liquidata nel 2023).

A margine, il Collegio ritiene necessario precisare quanto segue in relazione alle proposte di assegnazione di ulteriori posizioni dirigenziali di livello non generale deliberate nei CdA del 29 novembre 2022 e del 25 luglio 2023.

Già nel proprio verbale del 28 novembre 2022, il Collegio, nel prendere atto del relativo Piano di assegnazione di risorse straordinarie PTAB, aveva osservato che l'assegnazione di tutte le posizioni doveva avvenire subordinando la presa di servizio ad una verifica di sostenibilità economico-finanziaria. Al riguardo, rileva il Collegio che occorre considerare la peculiare struttura retributiva della dirigenza, la quale prevede, oltre allo stipendio tabellare, anche una serie di indennità (retribuzione di posizione - parte fissa, retribuzione di posizione - parte variabile, retribuzione di risultato) che devono trovare copertura nell'ambito del relativo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (Fondo). Le risorse del Fondo, come si è già avuto modo di segnalare in precedenza, sono soggette a una serie di disposizioni normative e contrattuali, che ne disciplinano nel dettaglio la costituzione e l'impiego, ponendo vincoli e limiti ben precisi sia all'ammontare delle risorse complessive sia alla loro ripartizione per il finanziamento delle indennità dirigenziali.

Tenuto conto che il Fondo è costituito sia da *Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità* che da *Risorse variabili*, occorre considerare anche che l'incremento delle risorse a regime può avvenire solo nei casi e nei limiti specificatamente previsti dal vigente quadro normativo e contrattuale.

A parere del Collegio, inoltre, l'istituzione di nuovi uffici e posizioni dirigenziali rientra senz'altro nell'alveo della macro-organizzazione e il relativo provvedimento dovrebbe fornire dimostrazione della sua sostenibilità economico-finanziaria non soltanto in relazione alla

parte tabellare della retribuzione dirigenziale ma anche per le indennità da porre a carico del predetto Fondo.

Incidentalmente, occorre altresì segnalare che, sulle questioni legate alle ipotesi di riorganizzazione dell'Ateneo, nei precedenti verbali del 24 luglio 2023 e del 18 dicembre 2023, il Collegio si era riservato le proprie valutazioni all'esito dell'adozione dei conseguenti atti organizzativi.

Per quanto sopra, sulla scorta di quanto già osservato nel proprio verbale del 28 novembre 2022, il Collegio ritiene necessario che l'Ente fornisca dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria delle ulteriori cinque posizioni dirigenziali che si intendono assegnare, con particolare riferimento alla necessaria capienza del relativo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Nel caso in cui fosse necessario adottare eventuali deliberazioni e atti organizzativi, il Collegio segnala altresì l'opportunità che gli stessi siano adottati prima della formale conclusione delle procedure concorsuali in atto, in maniera tale da evitare maggiori costi non previsti a carico del Bilancio dell'Ateneo.

Non essendoci altre questioni da esaminare, il Collegio termina i lavori alle ore 19:20.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Luisa MOTOLESE - Presidente

Dott. Luigi DE PAOLA - Membro MUR

Dott. Nicola DI LASCIO - Membro MEF

Per presa visione

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini